



COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

IV SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
COSE RITROVATE
E
CONSEGNATE AL COMUNE**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 27-11-2014

SOMMARIO

- Art.1 – Ufficio Comunale competente per il servizio
- Art.2 – Obblighi per chi trova una cosa mobile
- Art.3 – Ricezione di cose ritrovate
- Art.4 – Registrazione ed assunzione in carico delle cose ritrovate
- Art.5 – Pubblicazione del Ritrovamento
- Art. 6 – Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile e ricerche per l'identificazione della stessa
- Art.7 – Spedizione di cose ritrovate ad altri Comuni o ad altri Uffici
- Art.8 – Oggetti di sospetta provenienza
- Art.9 – Oggetti deperibili- non conservabili – Oggetti preziosi
- Art. 10 – Restituzione al proprietario
- Art.11 – Restituzione al ritrovatore
- Art.12 – Restituzione di cose ritrovate a persone incapaci
- Art.13 – Spese di recupero, custodia, di conservazione o di mantenimento
- Art.14 – Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate
- Art. 15 – Locali di deposito e di custodia degli oggetti
- Art.16 – Premio dovuto al ritrovatore
- Art.17 – Equiparazione del possessore o detentore al proprietario



Il presente Regolamento disciplina il ritrovamento di oggetti abbandonati e/o smarriti sul territorio del Comune di Nicosia e consegnate al Comune di Nicosia.

Art. 1

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE PER IL SERVIZIO

Il servizio inerente alle cose ritrovate in questo Comune è demandato al Corpo di Polizia Municipale, che provvede a curare l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 927, 928 e 929 del codice civile e quant'altro previsto nel presente Regolamento.

Art. 2

OBBLIGHI PER CHI RITROVA UNA COSA MOBILE

A norma dell'art. 927 del codice civile, chiunque ritrova una cosa mobile nel territorio del Comune, deve restituirla al proprietario. Se il proprietario è sconosciuto deve essere consegnata senza ritardo presso l'addetto dell'Ufficio preposto al ritiro, indicando le circostanze del ritrovamento.

Le biciclette ed i ciclomotori saranno considerati al pari degli oggetti comuni.

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai veicoli in stato di abbandono i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia;
- b) agli oggetti palesemente abbandonati perché ~~perché~~ fuori uso o avente valore di mero rottame.

Art. 3

RICEZIONE DI COSE RITROVATE

L'Ufficio di Polizia Municipale, ricevendo in deposito una cosa ritrovata, provvede ad identificare la persona che l'ha consegnata ed a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento.

Dell'avvenuta consegna verrà rilasciata ricevuta secondo l'allegato modello A).

Art. 4

REGISTRAZIONE ED ASSUNZIONE IN CARICO DELLE COSE RITROVATE

Le cose ritrovate debbono venir prese immediatamente in carico su apposito registro con numerazione progressiva, data del deposito, indicazione dell'oggetto, generalità del ritrovatore. All'oggetto, verrà applicata copia della ricevuta rilasciata al ritrovatore all'atto della consegna e uno scontrino con il numero corrispondente a quello di registrazione ed alla data di deposito.

Lo stesso numero di registrazione deve venir riportato su tutti gli atti scritti che venissero redatti successivamente, come avviso di deposito, lettere, verbale di restituzione ed altri.

Art. 5

PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO

A norma dell'art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota a mezzo pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune a cura del Dirigente della P.M., per 15 giorni consecutivi.

Oltre alla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio ed al fine di garantire la massima pubblicità, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante il sito internet del Comune di un elenco riportante gli oggetti ritrovati.

Nell'elenco di cui al comma precedente vengono indicati il tempo, il luogo di ritrovamento e l'oggetto sommariamente descritto.

Art. 6

COSE RITROVATE APPARTENENTI A PERSONA IDENTIFICABILE E RICERCHE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA STESSA

Qualora la cosa ritrovata, presenti elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario/smarritore, l'Ufficio provvede a dare notizia con ogni mezzo idoneo dell'avvenuto ritrovamento.

Trascorsi 15 giorni dalla data di effettiva ricezione dell'avviso di ritiro dell'oggetto ritrovato, il proprietario/smarritore perderà ogni diritto. Nel caso in cui per forza maggiore lo stesso, non fosse in grado di ritirare l'oggetto, può prorogare il termine, indicando la data di ritiro, con un avviso spedito a mezzo lettera raccomandata con AR. indirizzata al Comando di Polizia Municipale Via B.do di Falco, 49-Nicosia.

Art. 7

SPEDIZIONE DI COSE RITROVATE AD ALTRI COMUNI O AD ALTRI UFFICI

Qualora la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentano, come documenti personali, targhe di veicoli, manoscritti e simili, i medesimi possono essere spediti, a mezzo servizio postale, al Comune di residenza del proprietario con spese a carico del proprietario stesso (art.54 DPR 156 del 29/03/1973).

Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, verranno spediti soli i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto è rimasto in deposito presso l'Ufficio che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta.

I documenti appartenenti a stranieri saranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

I libretti bancari, di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, vengono trasmessi agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei termini di 90 giorni dell'avvenuto ritrovamento di tessere o di documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'Ufficio.

Art. 8

OGGETTI DI SOSPETTA PROVENIENZA

L'Ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, se necessario forzando l'apertura del contenitore, per verificare la consistenza del materiale di cui è composto.

Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio di Polizia Municipale, deve dare prontamente notizia scritta del deposito al Commissariato di P.S., ed eventualmente ad altri uffici che possano espletare accertamenti ed indagini.

Art. 9

OGGETTI DEPERIBILI-NON CONSERVABILI

Gli oggetti deperibili o non conservabili dovranno essere venduti al prezzo di mercato ed il ricavato verrà versato alla Tesoreria Comunale.

Art. 10

RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO

Le cose ritrovate, od il loro prezzo quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite, previo accertamenti e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara di essere il proprietario.

Dalla restituzione viene redatto processo verbale nel quale debbono venire indicati, oltre alla data della operazione secondo il modello allegato B):

- a) generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario;
- b) elementi forniti dal proprietario atti a provare la sua qualità di titolare della cosa ritrovata;
- c) circostanze di tempo e di luogo dichiarate dal proprietario relativamente alla perdita dell'oggetto;
- d) se ed a quale Ufficio di Polizia abbia denunciato lo smarrimento.

Copia del verbale di restituzione sarà inviata all'Ufficio di Polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

ART.11

RESTITUZIONE AL RITROVATORE

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo prezzo quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene a chi l'ha trovata. La cosa può venire restituita al ritrovatore personalmente od a persona dallo stesso espressamente incaricata, munita di delega con firma autenticata.

All'atto della restituzione l'Ufficio di Polizia Municipale deve richiedere la ricevuta di cui all'art. 3 e ritirare la eventuale delega di cui al comma precedente.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'Ufficio di Polizia Municipale, secondo l'allegato modello C).

Non si fa luogo a restituzione al ritrovatore degli oggetti ritrovati se questi esercita la qualifica di

dipendente dell'Amministrazione Comunale o di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio, durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché dai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose ritrovate all'interno di vetture. La proprietà della cosa mobile passa al Comune, sempreché nel termine stabilito non si presenti per il ritiro il proprietario.

Art. 12

RESTITUZIONE DI COSE RITROVATE A PERSONE INCAPACI

Le cose depositate, od il loro prezzo, non possono venir restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia la potestà, l'assistenza o la rappresentanza.

Possono invece essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il loro valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti.

Art. 13

SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA, DI CONSERVAZIONE O DI MANTENIMENTO

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione, nel caso di vendita, delle cose ritrovate e depositate, le spese sostenute a tal fine così come documentate.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito.

Art. 14

DISPONIBILITA' ED ALIENABILITA' DELLE COSE NON RITIRATE

Il Comune si riserva la piena disponibilità diventando proprietario delle cose ritrovate o del valore corrispettivo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:

- a) nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) siano trascorsi i termini previsti dall'art. 11 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

L'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente, su proposta del Sindaco, è disposta con deliberazione della Giunta Comunale. Per l'alienazione si applicano le norme delle vendite.

Art. 15

LOCALI DI DEPOSITO E DI CUSTODIA DEGLI OGGETTI

Le cose ritrovate vengono depositate esclusivamente nei locali all'uopo destinati dal Sindaco.

Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio armadio od in cassaforte, nei locali adibiti ai servizi facenti capo al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 16

PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE


Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata (art. 930 del codice civile).

Se tale somma o prezzo eccede € 6,00, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Art. 17

EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO

In adempimento a quanto disposto dall'art. 931 del codice civile le disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.





Allegato A)

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA ENNA
IV SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

VERBALE DI CONSEGNA DI COSE RITROVATE
(Art.927-928-929 C.C.)

N..... Reg. Data della consegna

ore.....

Cognome e nome del ritrovatore.....

nato a in data.....

residente in Via n.....

Descrizione dell'oggetto

.....

.....

Circostanze del ritrovamento.....

.....

.....

Firma dell'addetto al servizio

Il Ritrovatore

A norma dell'art. 929 del C.C., tale oggetto sarà restituito al ritrovatore trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio, se non si sarà presentato il proprietario.

(Qualora l'oggetto non venga ritirato dall'avente diritto trascorso un anno della pubblicazione, l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni ulteriore custodia e responsabilità e libera di alienare l'oggetto medesimo).

Copia del presente atto è rilasciata al suddetto ritrovatore



Allegato B)

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA ENNA
IV SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

VERBALE DI RESTUZIONE AL PROPRIETARIO O SUO DELEGATO

N..... Reg. Data della restituzione

ore.....

Cognome e nome

nato a in data.....

residente in Via n.....

Documento di identità.....

nella qualità di proprietario

nella qualità di delegato del Sig.....

(giusta delega che si acquisisce).

Elementi atti a provare la sua qualità di titolarità della cosa ritrovata

.....
.....
.....

Dichiarazione relativa alla perdita dell'oggetto (circostanze di tempo e di luogo):

.....
.....
.....

Se ed a quale Ufficio di Polizia abbia denunciato la smarrimento:

.....

Firma dell'addetto al servizio

.....

Firma del ricevente

.....



Allegato C)

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA ENNA
IV SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

VERBALE DI RESTITUZIONE AL RITROVATORE

(Art.929 C.C.)

N..... Reg. Data della restituzione

ore.....

Cognome e nome:

nato a in data.....

residente in Vian.....

Documento di identità.....

Esibizione copia verbale di consegna della cosa ritrovata.

Firma dell'addetto al servizio

Firma del ricevente

.....

.....